



Città di Porto Viro

PROVINCIA DI ROVIGO

Piazza della Repubblica, 23 – C.A.P. 45014 – Partita IVA 01014880296
Centralino 0426.325711 – Fax 0426.633342 - www.comune.portoviro.ro.it



REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ECC.
PER ASSISTENZA, SICUREZZA SOCIALE E AGEVOLAZIONE COMPITI EDUCATIVI.
(art. 12 legge 07.08.1990, N. 241 - ss. mm.)

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 21.12.2020)

ART. 1 – SCOPI

Il presente Regolamento determina i criteri e le modalità per l'erogazione degli interventi assistenziali (sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere) a favore di cittadini residenti, che si trovano in situazioni di disagio temporaneo o permanente **e di Enti e Associazioni che gestiscono servizi pubblici o di interesse pubblico volti a favore della fascia giovanile in età scolastica : elementari, medie, superiori, universitari e giovani lavoratori nei seguenti Settori : ricreativo, culturale e sportivo al fine di creare aggregazione, prevenzione di situazioni devianti ed evitare la dispersione scolastica.**

Tali interventi saranno determinati in modo diversificato in relazione alla situazione economica effettiva del relativo nucleo familiare, alla luce di quanto disposto dal DPCM 159/2013 - "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" - nonché dal Decreto 7 novembre 2014 - "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159" - , nel rispetto delle direttive sulla privacy di cui al D.Lgs.196/2003 e GDPR 2016/679, integrati di adeguate misure ai fini di individuare l'effettivo bisogno.

Gli importi degli interventi sono intesi a garantire per tutti i residenti del Comune le risorse per il soddisfacimento dei bisogni primari. Sono quindi subordinati alla definizione di un fabbisogno individuale valido per questo tipo di interventi.

ART. 2 – DESTINATARI

Destinatari degli interventi economici sono gli utenti residenti nel Comune di Porto Viro in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Presenza di almeno un componente del nucleo familiare avente residenza da almeno **6 mesi** nel Comune di Porto Viro al momento della domanda;
- b) Condizione economica inferiore ad **€. 7.500,00=** risultante dall'attestazione ISEE (limite previsto all'art. 4);
- c) La valutazione dello stato di bisogno deve essere riferita all'intero nucleo familiare così come risulta dallo Stato di famiglia. Eventuali situazioni anomale potranno essere prese in considerazione se sufficientemente documentate.
- d) Soggetti di cui all'Art. 10/bis.**

Il nucleo familiare è formato dal richiedente e da tutti coloro, anche non legati da vincolo di parentela, che risultano conviventi, sulla base dei registri anagrafici, alla data di presentazione della domanda, così come indicato all'art. 3 del DPCM 159/2013.

ART. 3 – DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Per intervento di sostegno economico si intende un'erogazione di denaro e/o di beni materiali ovvero un'esenzione dal pagamento di determinati servizi, rivolti all'utenza che si trova in particolari situazioni di disagio economico, sociale e a rischio di emarginazione.

Il sostegno economico è da considerarsi uno strumento per la modifica e il superamento di difficoltà temporanee al fine di una propria autonomia.

L'intervento di sostegno economico è finalizzato alla prevenzione o contenimento del disagio e della marginalità sociale laddove l'insufficienza del reddito dell'utenza determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari, tenuto conto, in via prioritaria, di eventuali programmi nazionali o regionali di contrasto alla povertà.

L'entità del contributo erogabile nell'anno al singolo nucleo familiare, anche a fronte di più domande, non potrà mai essere superiore al limite massimo annuo stabilito dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'Art. 4 del presente Regolamento.

ART. 4 – ACCESSO AGLI INTERVENTI

Accedono agli interventi i nuclei familiari che, in base alla valutazione dell'Assistente Sociale, dimostrano:

- a) Una coerenza tra la certificazione ISEE e il tenore di vita condotto, in base agli elementi in possesso dell'Ufficio Servizi Sociali.
- b) Per l'anno **2020**, gli interventi possono essere concessi a nuclei familiari che hanno un indicatore ISEE, risultante dall'attestazione ISEE – INPS, inferiore a **€. 7.500,00=**.

Per gli anni successivi, i valori ISEE e di patrimonio disponibile vengono determinati dalla Giunta Comunale; ove la Giunta non assuma determinazioni, restano fermi i limiti stabiliti per l'anno precedente. Nel caso di rilevanti variazioni del reddito a seguito di perdita, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, viene data la possibilità al nucleo familiare di presentare un **ISEE corrente** calcolato secondo quanto previsto all'art. 9 del DPCM 159/2013. Il calcolo dell'**ISEE corrente** è consentito a fronte di una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare **superiore del 25%** rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente. Per l'anno 2020, l'entità massima del contributo erogabile nell'anno al singolo nucleo familiare, anche a fronte di più domande, non potrà essere superiore ad **€. 3.600,00=** con eventuale integrazione da parte della Giunta Comunale raggiungendo un limite massimo di **€. 6.000,00=** (compatibilmente con le risorse di Bilancio). Per gli anni successivi, l'entità massima viene determinata dalla Giunta Comunale; ove la Giunta non assuma determinazioni, restano fermi i limiti stabiliti per l'anno precedente.

ART. 5 – SETTORI DI INTERVENTO

I settori di intervento nei quali il Comune interviene mediante la concessione delle provvidenze di cui all'art.1 sono i seguenti:

- a) **Protezione e tutela dei minori:** contributi a famiglie affidatarie, pagamento retta di ricovero presso istituti (secondo le disposizioni della Delibera di G. M. N° 46 del 23.03.2011), ecc...
- b) **Assistenza, protezione e tutela di anziani ed inabili:** integrazione rette di ricovero presso case di riposo, ecc...
- c) **Prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano in particolari condizioni di disagio economico e sociale,** compatibilmente con la disponibilità di bilancio: contributi per pagamento bollette, per spese mediche (tickets sanitari, visite specialistiche, acquisto ausili sanitari, ecc.), per spese funerarie.
- d) **Prevenzione e recupero tossicodipendenze.**
- e) **Promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti portatori di handicaps.**
- f) **Agevolazioni compiti educativi delle famiglie ai sensi L.R. 02.04.1985, n. 31** : riduzione o esonero pagamento rette scuola materna, asilo nido e trasporto pulmini scuolabus, ecc...

ART. 6 – DOMANDE DI INTERVENTO

I richiedenti dovranno esporre per iscritto le loro necessità, aiutati in ciò, se necessario, dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune. Sulla base di quanto esposto l'Ufficio acquisirà le informazioni del caso e richiederà tutti i documenti che riterrà utili per completare l'istruttoria della pratica. In ogni caso dovrà sempre essere acquisita la situazione di famiglia e reddituale del nucleo familiare.

ART. 7 – TIPOLOGIA DELLE DOMANDE E CALCOLO DEL CONTRIBUTO

I contributi si suddividono in ordinario e straordinario.

1. Contributo ordinario

Il contributo ordinario consiste in un intervento a copertura anche **parziale** di spese sostenute o da sostenere per l'acquisizione di prodotti o servizi indispensabili o per il pagamento di tributi e per i quali non siano previsti altri interventi da parte di enti pubblici, secondo i seguenti criteri:

- a) parametro in base alla disponibilità del Bilancio;
- b) concedibile, in ogni caso a fronte di idonea documentazione relativa alle suddette spese, fino ad un importo massimo totale di **€. 300,00=** mensile anche a fronte di più richieste.

Le domande si dividono in:

Contributo vario Sostentamento Familiare	Spese Sanitarie	Spese Funerarie	Bollette Energia Elettrica, Gas e Acqua	Tasse Comunali
Contributo massimo concedibile €.300,00= mensile			Concedibile fino ad un massimo equivalente alla metà dell'importo riportato in bolletta, subordinato al limite massimo di €.300,00= mensile.	Concedibile un importo massimo del totale dell'importo, subordinato al limite massimo di €.300,00= mensile.

Il contributo erogabile si calcola con la seguente formula:

N.B. : Per l'applicazione della formula nel caso di richieste con ISEE zero (0) si considera come valore uno (1).

$$contributo = \frac{importo\ richiesto \times \left[100 - \left(\frac{valore\ ISEE\ nucleo\ familiare \times 100}{limite\ ISEE\ 7500} \right) \right]}{100}$$

Compatibilmente con le risorse di Bilancio, il fabbisogno del nucleo definisce la percentuale dell'entità del contributo in base alla tipologia della richiesta presentata, che sarà:

- massima (**100%**) per ISEE (o ISEE corrente) minore o uguale della metà del valore dell'indicatore ISEE stabilito ai sensi dell'art. 4; in caso di ISEE con valore pari a zero, l'Ufficio si riserva di attivare gli opportuni controlli;
- minima (**0%**) per ISEE (o ISEE corrente) maggiore o uguale al valore dell'indicatore minimo ISEE stabilito ai sensi dell'art. 4;
- inversamente proporzionale per valori ISEE (o ISEE corrente) compresi tra il valore di cui alla lettera a) e di quello di cui alla lettera b) del presente comma.

2. Contributo straordinario:

In casi di necessità particolari, il contributo massimo concedibile (**€. 300,00= mensile**) potrà essere esteso fino alla copertura della richiesta di aiuto anche in deroga a quanto stabilito precedentemente e non oltre il limite complessivo di **€. 6.000,00= annuale** salvo superiori disposizioni di Legge.

Il contributo straordinario si traduce in un intervento volto a risolvere, in casi di indifferibilità ed urgenza, ove l'Assistente Sociale ravvisi una condizione di *periculum in mora*, una situazione di emergenza estrema che comporti rischio o pregiudizio per l'incolumità fisica e/o psichica del richiedente o del suo

nucleo familiare. In tali casi, su proposta motivata dall'Assistente Sociale, il contributo può essere erogato indipendentemente dal perfezionamento di tutta l'ordinaria istruttoria amministrativa. Qualora completata l'istruttoria, successivamente all'erogazione del contributo, emerga che il beneficiario non sia in possesso dei requisiti, l'Ufficio Servizi Sociali può richiedere al beneficiario la restituzione del contributo ricevuto.

ART. 8 – STANZIAMENTO FONDI

Il Comune annualmente, in sede di formazione del Bilancio di Previsione, stanZIA per ogni settore di intervento, di cui **all'art. 5**, i fondi nei limiti dei quali possono essere concessi i benefici, tenendo conto delle esigenze che emergono dalle proprie realtà sociali e delle disponibilità finanziarie.

ART. 9 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi approvati potranno essere erogati mediante mandato di pagamento da riscuotere presso la tesoreria comunale, mediante assegno bancario o accredito mediante proprie coordinate bancarie. Nei casi in cui l'intervento assistenziale sia disposto in favore di persone o nuclei familiari nei quali lo stato di bisogno risulti aggravato dalla presunta incapacità degli stessi di amministrare correttamente le proprie risorse l'Assistente Sociale può disporre che l'intervento assistenziale sia erogato al beneficiario in forma indiretta attraverso l'intervento dell'Uff. Servizi Sociali, affinché lo stesso non venga sperperato e quindi vanificato.

Per forma indiretta deve intendersi che in luogo delle erogazioni di denaro all'indigente, si può ad esempio pagare:

- L'affitto dell'abitazione direttamente al proprietario dell'alloggio;
- Le forniture di generi alimentare e di combustibile direttamente ai fornitori;
- Le bollette per la fornitura di energia elettrica, acqua potabile, gas, direttamente all'ente erogatore.

ART. 10 – CONTROLLI

Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate, **l'Ufficio Servizi Sociali** effettua i controlli previsti dall'art. 11 comma 6 del DPCM 159/2013, anche a campione, previo sorteggio, che interessano annualmente **almeno** il 10% dei beneficiari dei contributi di cui agli articoli precedenti, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri Enti della Pubblica Amministrazione. Nel Caso che dall'accertamento risulti una dichiarazione o una domanda non veritiera, **l'Ufficio Servizi Sociali** provvederà a segnalare il fatto all'Autorità Giudiziaria **e ad adottare gli opportuni provvedimenti tesi a tutelare l'Amministrazione comunale.**

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, possono utilizzare la dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atto o documenti non veritieri.

ART. 10/bis - CONTRIBUTI AD ORGANISMI ASSOCIATIVI - ENTI

Il contributo consiste in un intervento a favore di organismi associativi che gestiscono servizi pubblici o di interesse pubblico volti a favore della fascia giovanile in età scolastica : elementari, medie, superiori, universitari e giovani lavoratori nei seguenti Settori : ricreativo, culturale e sportivo al fine di creare aggregazione, prevenzione di situazioni devianti ed evitare la dispersione scolastica.

Questi organismi associativi devono presentare la seguente documentazione :

- descrizione sommaria del progetto e numero persone coinvolte;
- descrizione delle attività continuative da attuare nell'anno di riferimento;
- descrizione delle attività di supporto scolastico;
- descrizione delle attività inerenti il periodo estivo;
- descrizione delle attività sportive – educative.

Il contributo che il Comune mette a disposizione è di **€. 25.000,00=** (compatibilmente con le risorse di Bilancio) relativo all'anno di riferimento.

L'organismo associativo deve dimostrare una spesa rendicontata superiore al contributo sopra esposto.

La richiesta deve essere presentate al Comune di Porto Viro entro il 31 del mese di marzo di ogni anno con la documentazione richiesta;

Il contributo verrà erogato nei seguenti termini :

- il 50% entro 60 gg. dalla presentazione della richiesta;
- il saldo a rendicontazione attività finale.

ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Con l'approvazione del presente Regolamento vengono abrogati tutti i precedenti provvedimenti che disciplinano le modalità di attribuzione dei contributi economici assistenziali del Comune di Porto Viro.

ART. 12 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della delibera di approvazione del Consiglio Comunale.